

REGOLAMENTO (CE) N. 612/1999 DELLA COMMISSIONE**del 19 marzo 1999****relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A2 nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CE) n. 458/1999 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 499/1999 ⁽⁴⁾, ha stabilito i tassi indicativi delle restituzioni e le quantità indicative dei titoli di esportazione del sistema A2, diversi da quelli richiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare;

considerando che, per i pomodori, le arance, i limoni e le mele per il gruppo di destinazione geografica XY, tenendo conto della situazione economica nei vari paesi appartenenti ai gruppi di destinazione indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 458/1999 e in funzione delle indicazioni ricevute da parte degli operatori nel quadro delle domande di titoli del sistema A2, è necessario che i tassi definitivi delle restituzioni e le percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti siano fissati ad un livello diverso dai tassi indicativi; che i tassi definitivi non possono essere superiori al doppio dei tassi indicativi;

considerando che, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2190/96, le domande recanti tassi superiori ai tassi definitivi sono considerate nulle,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per i titoli di esportazione del sistema A2 la cui domanda è stata presentata a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 458/1999 la data effettiva della domanda ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2190/96, è fissata al 22 marzo 1999.

2. Nell'allegato del presente regolamento sono fissati i tassi definitivi delle restituzioni e le percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti per i titoli di cui al paragrafo 1.

3. In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2190/96, le domande di cui al paragrafo 1 recanti tassi superiori ai corrispondenti tassi definitivi indicati nell'allegato sono considerate nulle.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 marzo 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.⁽²⁾ GU L 178 del 23. 6. 1998, pag. 11.⁽³⁾ GU L 55 del 3. 3. 1999, pag. 8.⁽⁴⁾ GU L 59 del 6. 3. 1999, pag. 22.